Civile Ord. Sez. 5 Num. 12783 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 23/05/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 12481-2012 proposto da:

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell'avvocato SIMONE TABLO', rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO ZOLESSI, ALESSANDRO CARDOSI;

- ricorrente -

contro

FARE PUBBLICITA' SRL;

- intimato -

2018

1361

avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

BALSAMO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

§. Alla società Fare Pubblicità s.r.l. veniva notificato avviso di accertamento per l'imposta di pubblicità dell'anno 2009 per l'utilizzo di alcuni mezzi pubblicitari nel territorio comunale di Busto Arsizio, dati in concessione dall'amministrazione comunale; avverso detto atto la società proponeva ricorso innanzi alla C.T.P. di

Varese per assoluto difetto di motivazione, nonché per erronea determinazione della pretesa, ritenuta peraltro insussistente, perché del servizio di esposizione degli striscioni pubblicitari ne era titolare il comune che lo aveva dato in concessione.

La C.T. di primo grado accoglieva il ricorso.

Su gravame della società Unipersonale I.C.A. - Imposte Comunali Affini srl - la C.T.R. di Milano confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che trattandosi di servizio proprio del Comune che lo aveva affidato, mediante convenzione, ad una società specializzata, il cui nome non appare nei cartelli pubblicitari, il destinatario dell'imposta doveva essere individuato nell'amministrazione comunale, sebbene esente per legge.

Avverso detta decisione n. 9/20/11, depositata il 24.01.2012, la società ICA srl propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La società contribuente non si è costituita.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.Con il primo motivo si denuncia omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c, dolendosi dell'omessa valutazione della convenzione che concedeva la disponibilità dei mezzi pubblicitari, circostanza ritenuta decisiva ai fini dell'applicazione degli artt. 5 e 6 D.lgs 1993/507.

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e l'erronea applicazione degli artt.5,6,7 8 e 12 d.lgs. n. 507/1993 ex art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la pronuncia impugnata per non aver considerato l'irrilevanza della diffusione pubblicitaria del nome della società Fare, assumendo rilievo, ai fini dell'imposizione, la mera disponibilità degli impianti.

4. I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto intimamente connessi.

Non può essere condivisa l'interpretazione data dalla C.T.R., secondo la quale, oggetto dell'imposta sarebbe non il "mezzo disponibile", ma il "mezzo effettivamente utilizzato", con la conseguenza che l'amministrazione comunale dovrebbe accertare se

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato per la "diffusione dei messaggi pubblicitari".

Ciò in quanto, è ben vero che l'art. 5, primo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, afferma che "La diffusione di messaggi pubblicitari ... e' soggetta all'imposta ..." sulla pubblicità, ma si deve tener conto anche del fatto: - che l'art. 5 e' solo una norma integrativa dell'oggetto del tributo rispetto a quello della pubblicità tramite impianti di affissione, cui e' interessata la ricorrente; - che, quando l'art. 7, regola la quantità del contenuto dell'imposta, assume come parametro per la sua determinazione la "superficie minima della figura geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti", e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell'impianto; - che l'art. 8 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prescrive che nella dichiarazione del contribuente e' riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare (comma 2°); che l'art. 6, primo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che "Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità ... e' colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso"; - che, infine, l'art. 12 si limita a disciplinare l'applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie.

Se si tiene conto di tutte queste disposizioni normative, si deve ritenere che, nonostante la formula letteraria adottata dall'art. 5, primo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oggetto del tributo è "il mezzo disponibile" e non "il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari", e, tanto meno, perciò, che oggetto del tributo sia l'attività di diffusione di tali messaggi (cfr. sent. n. 6446 del 2004; Cass. 109/2005; 23007 del 2009; n. 5039 del 2015; n. 5973 del 2016).

In altri termini, presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte dell'impresa (nel caso di specie, superiore ai tre mesi) - anche a mezzo concessione - destinato al potenziale uso pubblicitario (in termini, Cass. n. 20873/2007).

D'altra parte, *"la pretesa che su ogni dichiarazione del contribuente si debba effettuare un'attività istruttoria di accertamento non è soltanto contraria al sistema adottato dal legislatore per conformare il regime dell'imposta di pubblicità, ma è contrario anche al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cosi.), che sarebbe costretta, sempre e comunque, ad effettuare*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accertamenti per fenomeni di massa, quali sono quelli degli impianti pubblicitari, sia al principio di collaborazione e di buona fede, che, ai sensi dell'art. 10.1 L. 27 luglio 2000, n. 212, regola i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, nel senso, tra l'altro, che la gestione del rapporto giuridico tributario si avvia intanto sul presupposto, che si dà per scontato in via di principio, che le dichiarazioni del contribuente sono vere, e che solo successivamente l'eventuale riconduzione a verità è operata così dall'ufficio tributario in sede di accertamento come dallo stesso contribuente in sede di rettifica della dichiarazione o di richiesta di rimborso" (Cass. n.16117/2007).

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite della fase di merito, tenuto conto dell'esito finale del giudizio.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso introduttivo dell'ente contribuente;

- Compensa le spese del giudizio di merito;

- condanna l'ente contribuente alle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Così deciso in ROMA il 18.04.2018.

Il Presidente

Dr. Domenico Chindemi

Il Direttore Amministrativo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale